



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di "Forno inceneritore per rifiuti liquidi industriali, tossici e nocivi" da realizzarsi nel comune di Termoli (CB), presentato dal Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Valle del Biferno, con sede in Termoli, Zona Industriale, in data 23 marzo 1990;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta dallo stesso Consorzio in data 20 aprile 1990, 20 giugno 1990 e 20 settembre 1990;

VISTO il parere, formulato in data 10 dicembre 1990 dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dal Consorzio;

W

A

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

preso atto che:

- la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante l'impianto di un "Forno inceneritore per rifiuti liquidi industriali, tossici e nocivi" da realizzarsi nel Comune di Termoli (CB), all'interno del Nucleo di Industrializzazione della Valle del Biferno in prossimità del centro abitato di Termoli;
- l'impianto, della capacità di 9090 t/anno, è destinato allo smaltimento di rifiuti liquidi provenienti da tre insediamenti industriali presenti nel Nucleo di Industrializzazione aventi una composizione tale da non permettere il ricorso al trattamento chimico-fisico o biologico;
 - l'impianto è costituito da una unità di incenerimento con forno statico verticale e camera di postcombustione fino a 1200 °C in caso di presenza di cloro in percentuale superiore al 2%, da una unità di recupero termico e di produzione di vapore, e da una unità di abbattimento polveri e lavaggio fumi;
- nelle previsioni progettuali, in merito al contenimento degli inquinanti convenzionali nelle emissioni gassose, non verranno superati i seguenti valori limite: polveri (30 mg/Nm³); acido cloridrico (25 mg/Nm³); ossidi di azoto (125 mg/Nm³, come NO₂) e ossidi di zolfo (75 mg/Nm³, come SO₂);
- il proponente ha assunto l'impegno di contenere le concentrazioni per i microinquinanti organici, nelle emissioni gassose, entro i valori limite fissati dalla normativa della Regione Lombardia e entro i nuovi limiti che saranno stabiliti in sede di attuazione del DPR 203/1988;

osservato che:

- il sito proposto per l'insediamento dell'impianto di incenerimento ricade all'interno dell'area industriale e, più particolarmente, nella zona destinata a servizi ed impianti tecnici del Piano Regolatore del Nucleo di Industrializzazione della Valle del Biferno (Termoli), approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale (atto n.2684 del 29 novembre 1988);
- l'opera ha trovato il sostegno ed il finanziamento dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (ex Cassa per il Mezzogiorno) nel quadro dei programmi rivolti ad integrare la dotazione dei servizi dell'area industriale di Termoli;
- l'impianto, negli anni passati, è stato sottoposto all'approvazione della Delegazione Speciale per l'Intervento Straordinario nel Mezzogiorno, operante presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- il parere di detta Delegazione è stato favorevole, per quanto



Il Ministro dell'Ambiente

subordinato tuttavia alla attuazione di alcune prescrizioni di carattere tecnologico che, a detta del proponente, sono state recepite nell'ultima versione del progetto;

valutato che:

- in rapporto ai vincoli e alla qualità ambientale dei luoghi interessati, la fase di progettazione si è sviluppata individuando soluzioni che possono essere considerate accettabili nella loro configurazione di massima, anche se per alcuni aspetti, come la possibile presenza di microinquinanti nelle emissioni gassose, non si possono escludere interferenze sull'ambiente circostante;
- le analisi di previsione dei principali impatti sull'ambiente circostante permettono, anche se con dati talora modesti e qualche volta esclusivamente qualitativi, una simulazione degli effetti nel medio e lungo periodo;

CONSIDERATO pertanto che la Commissione per la valutazione di impatto ambientale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale per l'opera proposta dal Consorzio;

VISTA la nota del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali pervenuta l'11 ottobre 1990, in cui si osserva che l'intervento è dimensionalmente modesto e che dallo studio di V.I.A. emerge la sua neutralità sul paesaggio e si esprime parere favorevole relativamente alla realizzazione dell'impianto;

VISTA la deliberazione della Regione Molise n. 5896 del 10 dicembre 1990, trasmessa in data 11 febbraio 1991, con cui si esprime parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale dell'opera in progetto riservandosi di dettare eventuali prescrizioni in sede di autorizzazione di competenza e osservando quanto di seguito sintetizzato nei punti salienti:

- le varie componenti ambientali non subiscono alterazioni quantitativamente e qualitativamente apprezzabili;
- la realizzazione dell'opera è resa necessaria ed indispensabile dall'esigenza di garantire la termodistruzione dei rifiuti tossici e nocivi prodotti dalle tre industrie chimiche operanti nell'area del Nucleo Industriale di Termoli;
- le caratteristiche chimiche e tossicologiche di tali rifiuti non permettono una destinazione diversa da quella dell'incenerimento;
- nella Regione Molise non sono operanti forni inceneritori in grado di trattare tali rifiuti;

W

- il ricorso ad una unità centralizzata di incenerimento, gestita da Consorzio Industriale, presenta indubbi vantaggi con effetti positivi sulla realtà socioeconomica, sul consumo energetico e sulle possibilità di controllo in fase di gestione;
- le caratteristiche costruttive e funzionali del forno e le modalità di gestione sono tali da garantire il rispetto dei parametri operativi previsti dalle norme vigenti;
- la realizzazione del forno nell'area nel Nucleo Industriale è conforme alle previsioni del Piano Regionale di smaltimento dei rifiuti;

PRESO ATTO che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

E S P R I M E

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di forno inceneritore per rifiuti liquidi industriali da realizzarsi in Comune di Termoli (CB), presentato dal Consorzio del Nucleo di Industrializzazione della Valle del Biferno, a condizione che:

si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- a) tutti gli sfiati sia delle unità di sintesi dei tre stabilimenti che conferiranno i reflui all'impianto di termodistruzione, che dei serbatoi di stoccaggio dei reflui presso l'inceneritore, dovranno essere collegati, nei limiti del possibile, alla tubazione che fa capo al condotto di aspirazione del ventilatore dell'aria di combustione dell'inceneritore;
- b) dovrà effettuarsi, in considerazione dell'incompleta termodistruzione dei rifiuti o la possibile ricombinazione delle sostanze alle alte temperature un attento controllo quali-quantitativo di possibili microinquinanti organici (dibenzodiossine, dibenzofurani, idrocarburi policiclici aromatici, difenili o terfenili policlorurati, etc.) nelle emissioni gassose; nella fase di avvio dell'impianto e per tutto il periodo necessario per il raggiungimento della fase ottimale di marcia dovranno essere eseguite analisi con frequenza almeno trimestrale;
- c) il gestore dell'impianto dovrà farsi carico dell'organizzazione dei suddetti programmi di analisi; inoltre dovranno essere predisposte

✍



Il Ministro dell'Ambiente

misure per accertare la presenza di microinquinanti che potrebbero essere stati rilasciati dall'inceneritore, in campioni di terreno prelevati in almeno 4 stazioni localizzate a distanza progressivamente crescente, nella direzione dei venti prevalenti e possibilmente in corrispondenza di produzioni agricole, sui campioni dovranno essere eseguite determinazioni analitiche del contenuto di elementi in traccia che potrebbero essere rilasciati dall'inceneritore; se nelle stesse posizioni sono presenti prodotti agricoli, su di essi dovranno essere eseguite analoghe determinazioni;

- d) dovranno essere effettuati in corrispondenza delle quattro stazioni sopra indicate, tests di mutagenesi e di tossicità a breve termine, volti a rilevare eventuali specificità dell'area interessata rispetto alle zone circostanti; i tests dovranno essere effettuati una prima volta, in un periodo immediatamente antecedente l'entrata in funzione dell'impianto e con cadenza biennale durante l'esercizio;
- e) dovrà essere individuato, nelle stazioni già citate, un sistema di indicatori biologici di inquinamento al fine di definire il livello di criticità ecologica della zona interessata e l'eventuale contributo dell'impianto;
- f) in sede di autorizzazione di esercizio il proponente dovrà presentare alla Regione Molise e al Ministero dell'ambiente un dettagliato programma dei monitoraggi ambientali e dei tests sopra indicati;
- g) i risultati delle analisi di controllo delle emissioni gassose dell'impianto di termodistruzione nonché i risultati dei monitoraggi ambientali, per opportuna conoscenza, dovranno essere trasmessi almeno annualmente, alla Regione Molise ed agli Enti locali interessati;

i soggetti pubblici competenti provvedano:

- ad ogni altro intervento che, in base all'esperienza, dovesse essere ritenuto indispensabile per restringere od estendere gli ambiti temporali dei controlli analitici dei microinquinanti organici nelle emissioni gassose, sia per prendere in considerazione inquinanti di altra natura (ad esempio metalli tossici e nocivi);
- a prescrivere all'atto dell'autorizzazione i necessari provvedimenti di garanzia per il corretto funzionamento dell'impianto (qualificazione del personale, tipo e modalità dei controlli sui reflui destinati alla termodistruzione, registrazione e documentazione dei reflui in ingresso e di quelli in uscita, monitoraggio delle emissioni, ecc.);
- a definire, con il concorso del gestore, una puntuale rete di sorveglianza ambientale, che dovrà entrare in funzione prima della

messaggio in marcia dell'inceneritore al fine di ottenere dei dati di riferimento (situazione zero);

D I S P O N E

che il presente provvedimento sia comunicato al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Valle del Biferno di Termoli (CB) ed alla Regione Molise la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 14 MAG. 1991

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE



IL MINISTRO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI

